

Il contratto è fermo al controllo della Funzione pubblica: eccessi rispetto alla legge

Utilizzazioni a un passo dal no

Licei musicali e precedenze tra i punti deboli dell'intesa

DI CARLO FORTE

L'ipotesi di contratto sulle utilizzazioni e sulle assegnazioni provvisorie firmato il 15 maggio scorso rischia di essere stoppato dalla Funzione pubblica. L'accordo, infatti, contiene una serie di deroghe ad altrettante norme di legge, che sembrerebbero violare il divieto previsto dal comma 1, dell'art. 1, della legge 15/2009. Divieto che preclude alla contrattazione collettiva l'introduzione di trattamenti diversi da quelli previsti dalle disposizioni di legge, a meno che non sia espressamente previsto dalla legge in quella particolare materia. E non è questo il caso. I punti deboli dell'accordo, su cui potrebbero appuntarsi le censure del ministero guidato da Gianpiero D'Alia, sono essenzialmente due: la disciplina delle utilizzazioni nei licei musicali e le precedenze.

Licei musicali

La clausola negoziale di riferimento dei licei musicali è l'art. 6-bis. Il comma 3 preclude ai docenti parzialmente utilizzati presso i licei musicali di ottenere il conferimento di ore eccedenti presso la scuola di titolarità. E tale preclusione sembrerebbe in rotta di collisione con l'articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che attribuisce la priorità ai docenti interni per l'assegnazione delle ore eccedenti. Tale norma, peraltro, è stata interpretata dalla giurisprudenza proprio nel senso che l'attribuzione debba avvenire «nell'ambito del personale docente appartenente al medesimo istituto scolastico (Tribunale di Ravenna, 211/2012)». In più, la stessa clausola contrattuale sembrerebbe travalicare anche la riserva contrattuale, disponendo un accantonamento di posti per i supplenti. E ciò potrebbe essere in contrasto con l'art. 40, comma 1, del decreto legislativo 165/2001. Tanto più che tale deroga sembrerebbe andare oltre il potere del tavolo negoziale. Perché la materia è riserva di legge dello stato (Corte costituzionale, 76/2013). Riserva, peraltro, vincolata al limite del 50% dei posti disponibili (Corte costituzionale, 1/99; 194, 218 e 373/2002). E quindi, anche se il legislatore ritenesse

di introdurre nei licei musicali una riserva dei posti per i supplenti, non potrebbe comunque eccedere la metà dei posti vacanti. Infine, il rinvio alla nota A00DPER 4405 del 7.5.2013, che introduce una serie di restrizioni all'accesso ai licei da parte dei docenti di musica in esubero, potrebbe addirittura collidere con l'art. 14, comma 17, del decreto legge 95/2012.

Peraltro ingenerando ulteriori spese a carico dell'erario. Tale disposizione, infatti, nel prevedere la ricollocazione dei docenti in esubero secondo i titoli di studio posseduti non fa riferimento ad alcuna riserva regolamentare ministeriale in tal senso. E nemmeno alla possibilità di individuare tali titoli con una semplice circolare.

Precedenze

Quanto alla disciplina delle precedenze, i punti deboli sono costituiti da alcune deroghe limitative dei diritti dei disabili. Che erano già di dubbia legittimità all'epoca in cui i contratti potevano derogare le norme di legge. Ciò perché le disposizio-

ni che tutelano i disabili sono poste a garanzia di un diritto fondamentale, costituzionalmente tutelato: il diritto alla salute. E dunque erano inderogabili già da prima dell'avvento della legge 15/2009. Resta il fatto, però, che adesso l'inderogabilità è diventata più forte, avendo escluso espressamente, il legislatore, la possibilità per la contrattazione collettiva di uscire dal perimetro delimitato dalla legge. E quindi le limitazioni poste dal contratto ai diritti dei disabili rischiano di far invalidare tutto. Ecco di che cosa si tratta. L'art. 8 dell'accordo, nel prevedere la precedenza assoluta per gli emodializzati rinvia all'art. 61 della legge 270/82, dimentica i disabili con protesi agli arti inferiori che tale articolo equipara agli emodializzati. La stessa clausola negoziale, inoltre, nel disporre la precedenza in favore del disabile grave, ne limita gli effetti al comune di residenza, in ciò derogando quanto previsto

ONDO INTEGRATIVO PRE

nello stesso comma 6, della legge 104/92, che fa riferimento al domicilio e non alla residenza. Domicilio che può anche non coincidere con la residenza.

— ©Riproduzione riservata —



Gianpiero D'Alia

